

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 06/02/2020) 08-07-2020, n. 14307

**SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE
STRANIERI**

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -
Dott. OLIVA Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19318-2019 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO NOVELLO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Svolgimento del processo

Con provvedimento notificato 4.5.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa respingeva l'istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'invocata tutela. Il Tribunale di Caltanissetta respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto, con il quale il C. aveva invocato innanzitutto la concessione della protezione sussidiaria e in subordine di quella umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto C.A. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la condizione esistente in (OMISSIS), avendo attinto da fonti non più attuali.

La censura è infondata, Dal decreto impugnato risulta infatti che il giudice di merito ha condotto l'apprezzamento sulla situazione esistente nel Paese di provenienza del richiedente sulla base del rapporto (OMISSIS) sul (OMISSIS) del dicembre 2018. Il ricorrente, a pag.5 del ricorso, denuncia che tale fonte farebbe riferimento a fatti del 2017, e vi contrappone un articolo tratto dal sito (OMISSIS), che evidenzerebbe una situazione di pericolo generalizzato; le risultanze del sito (OMISSIS) gestito dal Ministero degli Affari Esteri, che sconsiglierebbe di viaggiare in (OMISSIS); nonché un articolo denominato (OMISSIS), che conterrebbe informazioni provenienti dall'Alto Commissario per le Nazioni Unite.

La deduzione è in primo luogo generica, poichè il ricorrente non indica per quale motivo la fonte valorizzata dal Tribunale si riferirebbe a fatti del 2017; invero, trattandosi di fonte del dicembre 2018, proveniente da una agenzia dell'Unione Europea particolarmente qualificata in tema di protezione internazionale, che peraltro aggiorna costantemente le informazioni sui paesi di origine (C.O.I.), è lecito presumere che essa contenga notizie aggiornate. Era quindi onere del ricorrente indicare in modo specifico per quale motivo le notizie riportate in detta fonte non sarebbero state più attuali; cosa che, oggettivamente, nel motivo in esame manca del tutto. Sul punto, va ribadito il principio per cui "In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l'effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della

valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest'ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell'esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell'implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Inoltre, occorre evidenziare che questa Corte ha più volte affermato la non idoneità delle risultanze del sito "(OMISSIS)", essendo le medesime destinate all'informazione turistica e rivolte all'utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine, e quindi non idonee a descrivere l'effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728).

Infine, va evidenziato che la fonte che secondo il ricorrente promanerebbe dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite data aprile 2018, e quindi è ancor meno aggiornata rispetto a quella - datata dicembre 2018 e proveniente certamente dall'(OMISSIS) - consultata dal Tribunale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe valutato la condizione del (OMISSIS) ai fini della concessione della protezione umanitaria.

La censura è fondata. Nel decreto impugnato manca del tutto la valutazione della domanda di concessione della protezione umanitaria, essendosi il giudice di merito limitato ad affermare che "... non è stata provata alcuna condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani tale da giustificare l'allontanamento del ricorrente dal paese d'origine" (cfr. penultima pagina del provvedimento). Tale affermazione integra una motivazione meramente apparente, poichè non contiene alcun riferimento alla storia riferita dal richiedente la protezione e non consente la ricostruzione dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione di rigetto. Occorre infatti ribadire che la motivazione non può risolversi in enunciati meramente assertivi, in base ai quali si pervenga a conclusioni disancorate dalle risultanze istruttorie, con un percorso motivato meramente figurativo e quindi, appunto, apparente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16247 del 20/06/2018, Rv. 649483; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione ricorre infatti ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile, di fatto, ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv.643793).

Il C., in particolare, aveva dedotto di essere entrato in Italia da minorenni, onde la valutazione sulla sua integrazione nel territorio nazionale avrebbe dovuto essere condotta con specifico riferimento a tale condizione, di per sè idonea ad incidere direttamente sul livello di integrazione concretamente richiedibile allo straniero. Ove quest'ultimo sia entrato in Italia da minore, infatti, va considerato l'eventuale percorso scolastico seguito, poichè esso da un lato potrebbe escludere che il richiedente abbia potuto accostarsi al mondo del lavoro, e dall'altro lato potrebbe esporlo ad una specifica vulnerabilità, se per effetto del rimpatrio venisse conculcato il suo diritto a completare il percorso di studio intrapreso. Poichè nel decreto impugnato manca del tutto la valutazione dei profili di vulnerabilità connessi all'età del richiedente, la censura va accolta, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020